



Comune di Caposele

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

Allegato alla delibera di Consiglio comunale n. ----- del -----

Approvato con CC 30 in data 16.07.2019

INDICE

CAPITOLO I

TITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto e finalità	pag. 3
Art. 2 – Definizioni	pag. 3

CAPITOLO II

TITOLO II – ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 3 – Ambito di applicazione	pag. 4
Art. 4 – Funzioni e competenze della Commissione	pag. 4
Art. 5 – Iniziative escluse dalla verifica di agibilità della Commissione	pag. 5
Art. 6 – Nomina, composizione e durata in carica della Commissione	pag. 6
Art. 7 - Segreteria della Commissione	pag. 6
Art. 8 – Convocazione della Commissione.....	pag. 7
Art. 9 – Luogo delle riunioni, pereri e verbali delle adunanze.....	pag. 7
Art. 10 – Parere Locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone.....	pag. 8
Art. 11 – Locali ed impianti di pubblico spettacolo non temporanei con capienza complessiva superiore a 200 persone	pag. 8
Art. 12 – Allestimenti temporanei.....	pag. 8
Art. 13 - Richiesta di pareri della commissione	pag. 9
Art. 14 – Spese di funzionamento della Commissione.....	pag. 9

CAPITOLO III

TITOLO III – DISPOSIZIONI PROCEDURALI E FINALI

Art. 15 – Sanzioni	pag. 10
Art. 16 - Entrata in vigore	pag. 10
Art. 17 – Pubblicità aggiuntiva.....	pag. 10

CAPITOLO I
TITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (C.C.V.I.p.s.) di cui all'art. 141 e ss.i del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i. "*Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773*".
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano nei locali e luoghi di cui all'art.1 del D.M. 19 agosto 1996, recante "*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo*".

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per **luogo pubblico**, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura, destinata a uso pubblico;
 - b) per **luogo aperto al pubblico**, quello a cui chiunque può accedere osservando le particolari condizioni imposte da chi lo gestisce (es. accesso ad invito, rispetto orari di apertura, etc.);
 - c) per **spettacoli**, le rappresentazioni cui lo spettatore assiste in forma passiva (es. cinema, teatro, etc.);
 - d) per **trattenimenti**, le forme di divertimento che implicano la partecipazione attiva del pubblico (es. ballo);
 - e) per **manifestazioni temporanee**, gli spettacoli e trattenimenti tenuti per un arco temporale determinato e limitato in locali o aree non abitualmente destinati a tali attività;
 - f) per **allestimenti temporanei**, le strutture e impianti installati per un arco temporale determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;
 - g) per **aree e locali**, l'insieme di luoghi e fabbricati, destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi ad essi annessi;
 - h) per **spettacoli viaggianti**, le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni (classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4, L. 18 marzo 1968, n. 337), allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso o in parchi di divertimento;

(Fermo quanto disposto dal D.M. 19/08/96 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo")

- i) per **Commissione**, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), ex art. 141-*bis* del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 640/1935);
- j) per **provvedimento finale**, l'agibilità per l'esercizio del pubblico spettacolo ex art. 80, T.U.L.P.S.;
- k) per **T.U.L.P.S.**, il Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- l) per **Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.**, il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i.;
- m) per **S.C.I.A.**, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ex art. 19, L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., prevista dagli art. 68 e 69 T.U.L.P.S..

CAPITOLO II

TITOLO II - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art.3 – Ambito di applicazione

1. La Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (di seguito Commissione) verifica, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 T.U.L.P.S., la solidità e la sicurezza dei seguenti locali ed impianti di pubblico spettacolo e trattenimento:
 - a. teatri, cinema e cinema-teatri con capienza fino a 1300 persone;
 - b. auditori e sale convegni (quando si tengono convegni aperti al pubblico con pubblicità dell'evento) con capienza fino a 5000 persone;
 - c. locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli con capienza fino a 5000 persone;
 - d. sale da ballo e discoteche con capienza fino a 5000 persone;
 - e. teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti) con capienza fino a 5000 persone;
 - f. circhi e altri spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;
 - g. luoghi destinati a spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone;
 - h. luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati spettacoli o trattenimenti con capienza fino a 5000 persone;
 - i. luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di spettacoli, anche se svolti all'interno di attività non di pubblico spettacolo, con capienza fino a 5000 persone;
 - j. circoli privati in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminato da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di strutture con evidente attività imprenditoriale, con capienza fino a 5000 persone;
 - k. locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività, con capienza fino a 5000 persone;
 - l. sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse, con capienza fino a 5000 persone;
 - m. impianti sportivi in genere, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, con capienza fino a 5000 persone;
 - n. piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto, con capienza fino a 5000 persone.

Art. 4 – Funzioni e competenze della Commissione

1. In relazione ai locali e agli impianti sopra indicati la Commissione, a norma degli artt. 141 e 141-bis del Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940), ha la funzione di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico intrattenimento e spettacolo.

In particolare la Commissione ha le seguenti funzioni:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, sicurezza e igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare misure e cautele ritenute necessarie nell'interesse di igiene e prevenzione infortuni;

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d) accertare, ai sensi dell'art. 4, D.lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre Amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4, L. 18 marzo 1968, n. 337 e s.m.i.;

e) controllare con frequenza che vengano osservate norme e cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

L'attività di cui alla sopra indicata lettera a) è un'attività di controllo preventivo (c.d. "esameprogetto") e consiste nel verificare, sulla base della documentazione presentata, se il progetto di costruzione o di modifica della struttura è stato redatto e documentato in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza, solidità ed igiene.

Le attività di cui alle lettere b) e c) si concretizzano in una verifica in loco (sopralluogo), da effettuare dopo l'ultimazione dei lavori, finalizzata ad accertare che la struttura sia stata realizzata o modificata in maniera conforme al progetto approvato e, più in generale, che rispetti tutte le norme tecniche vigenti. In questa fase la Commissione esprime il proprio parere conclusivo in ordine all'idoneità del locale/impianto, fissa la capienza complessiva dello stesso e impartisce le eventuali prescrizioni di esercizio.

L'attività di cui alla lettera d) consiste in una verifica ex post presso la struttura (controllo successivo), per verificare che l'attività di spettacolo o trattenimento venga svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni impartite.

2. Alla Commissione spetta, infine, stabilire l'entità del servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento, in conformità alle disposizioni del D.M.I. 22/02/96, n. 261.

3. La Commissione, nei casi di cui sopra, esprime un parere obbligatorio e vincolante.

Art. 5 – Iniziative escluse dalla verifica di agibilità della Commissione

1. Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza, le verifiche di locali e strutture di seguito indicati, per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:

- a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- b) i parchi di divertimento e le attrezzature di divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con apposito Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

2. Non sono soggetti alla verifica di agibilità di cui all'art. 80, Tulpis e, pertanto, non rientrano nella sfera di applicazione del presente Regolamento le manifestazioni a carattere temporaneo e gratuito che si svolgano in luoghi all'aperto, non delimitati e privi di strutture destinate allo stanziamento del pubblico, e per le quali sia previsto l'utilizzo di palchi o pedane per gli artisti di altezza non superiore a 80 cm e di attrezzature elettroniche, comprese quelle di amplificazione sonora, purchè installate in aree non accessibili al pubblico. Rientrano in tale fattispecie:

- a) le attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza strutture o impianti, con o senza emissioni sonore, a carattere musicale, sportivo, danzante o espositivo (quali mostre, concerti, eventi di varia natura), che si svolgono in forma temporanea, organizzate all'aperto in piazze, aree urbane, etc., prive di strutture specificatamente destinate all'esibizione degli artisti o allo stazionamento del pubblico (sedie, tribune, recinzioni, transenne, ecc...) e con accesso libero a chiunque.
- b) le attività di spettacolo viaggiante (giostre) installate in modo isolato;
- c) i locali destinati esclusivamente a riunioni operative di associazioni/enti;
- d) i circoli privati esercenti attività esclusivamente per i propri associati, salvo che per numero di invitati o dimensioni o altre circostanze sia da escludere il carattere privato della manifestazione;

- e) i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con capienza e afflusso non superiore a 100 persone, che operano trattenimenti musicali accessori senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- f) gli allestimenti temporanei (ad es. stand gastronomici, tendoni, etc.) a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in sagre etc., nei quali il trattenimento non sia prevalente e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre l'effettuazione di attività di pubblico spettacolo;
- g) le sale giochi;
- h) le manifestazioni fieristiche;
- i) le sagre e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
- j) le mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- k) gli impianti sportivi (ad es. palestre, piscine, laghetti per la pesca sportiva, scuole di danza o simili) privi di strutture per lo stazionamento del pubblico e/o elementi per l'effettuazione di pubblico spettacolo.

Art. 6 – Nomina, composizione e durata in carica della Commissione

1. La Commissione Comunale di Vigilanza è nominata dal Sindaco con apposito provvedimento ed ha la seguente composizione:

- a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato per gli aspetti di viabilità e traffico;
- c) Dirigente medico designato dall'A.S.L. o medico suo delegato, per la parte igienico sanitaria;
- d) Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale o suo delegato, per gli aspetti relativi alla verifica e collaudo di strutture in genere;
- e) Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato, per gli aspetti di prevenzione e incendi;
- f) Esperto in elettrotecnica;

2. Fanno, inoltre, parte della Commissione, quali membri aggregati:

- a) uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare.

I membri aggregati hanno funzioni consultive e sono nominati, ove occorra, di volta in volta dal Presidente della Commissione.

3. A richiesta possono far parte della Commissione, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale:

- a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
- b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

4. Due o più dipendenti dell'Amministrazione Comunale sono nominati quali Segretario effettivo e supplente della Commissione, per gli adempimenti di cui al presente Regolamento.

5. Le deleghe di cui al comma 1 e comma 2, devono essere conferite per iscritto;

6. E' consentito il conferimento di delega unica, per tutta la durata dell'incarico della Commissione;

7. La Commissione dura in carica per la durata di anni tre. Ai sensi dell'art. 2 del D.L. nr 239/ 1994, convertito in legge nr. 444/94, la nuova Commissione deve essere ricostituita entro il termine di scadenza della precedente. Allo scopo, le procedure volte alla ricostituzione, si applica quanto disposto in materia del citato D.L. nr. 293/94.

8. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della Commissione, comporta la decadenza della nomina;

9. La decadenza è disposta dal Sindaco, su proposta del Presidente della Commissione.

10. La commissione è istituita presso la Segreteria del Sindaco.

Art. 7 - Segreteria della Commissione

1. Alle riunioni della Commissione (sedute e sopralluoghi) partecipa un segretario che svolge i seguenti compiti:

- fornisce le informazioni di base ai richiedenti;

- controlla la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata e richiede le eventuali necessarie integrazioni, senza che ciò costituisca pregiudizio per le successive ulteriori richieste di documentazione e chiarimenti da parte della Commissione stessa;
- predisporre e invia gli ordini del giorno per la convocazione;
- organizza le sedute ed i sopralluoghi e vi presenzia;
- redige e conserva, in un apposito registro, i verbali di riunione, che contengono una succinta descrizione dei lavori svolti e delle decisioni assunte;
- consegna i verbali ai soggetti richiedenti, agli uffici comunali competenti in relazione ai procedimenti trattati, ed ai membri della Commissione che hanno partecipato alle riunioni;
- coadiuva il Presidente della Commissione per quanto riguarda i rapporti con gli organi interni ed esterni dell'Amministrazione;
- raccoglie ed aggiorna le disposizioni normative e le regole tecniche in materia di pubblici spettacoli e trattenimenti;
- verifica le presenze per il calcolo della liquidazione dei gettoni di presenza spettanti agli aventi diritto e predisporre i relativi provvedimenti dirigenziali.

Art. 8 – Convocazione della Commissione

1. La commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti effettivi. Tuttavia, nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito può essere effettuato con telegramma, telefax, posta elettronica ed anche per telefono od altra forma ritenuta idonea.
2. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, ora e luogo della riunione, nonché il relativo ordine del giorno con indicazione degli argomenti da trattare.
3. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario o provvede a propria cura ad avvertire colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione, conferendogli relativa delega.
4. Qualora per motivi organizzativi non possa intervenire all'orario stabilito il nominato ovvero il suo supplente, il parere potrà essere dato per iscritto anche in un momento diverso, comunque antecedente la manifestazione e/o spettacolo.
5. Il parere può essere dato per iscritto e in un momento diverso, comunque sempre prima della data fissata per la convocazione della Commissione
6. Qualora per motivi organizzativi non possa intervenire il nominato ovvero il suo supplente, potrà essere autorizzato a partecipare in veste consultiva un altro dipendente qualificato, il quale rilascerà un parere di massima che dovrà essere confermato per iscritto dal titolare della nomina.
7. L'invito è effettuato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione salvi i casi d'urgenza per i quali il termine è ridotto a 24 ore.
8. La data della riunione di regola è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

Art. 9 – Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze

1. Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione.
2. Nelle sedute sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga di esaminare.
3. Il parere della commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti, salva l'ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo precedente. In quest'ultimo caso il parere viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.
4. Il segretario della commissione provvede a redigere verbale con i pareri resi anche in forma sintetica, ed essi devono comunque essere sottoscritti.
5. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le proprie osservazioni e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.

6. In caso di sopralluogo, gli interessati devono aver già provveduto ad approntare i locali e/o impianti da sottoporre a verifica.
7. In caso di manifestazione temporanea, anche in deroga di quanto precedentemente disposto, la Commissione provvede ad effettuare la verifica in tempo utile per lo svolgimento della manifestazione.
8. Il Certificato di agibilità, dopo il parere espresso favorevolmente dalla Commissione è rilasciato dal Dirigente competente, in relazione alla singola pratica.

Art. 10 – Parere per Locali e impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

1. Ai sensi dell'art. 141, comma 2 del Regolamento del T.U.L.P.S., per i locali e gli impianti (sia fissi che temporanei) con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione indicati al precedente paragrafo 1.2, lettere b) e c) (sopralluoghi) sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o degli Settore Governo e Sviluppo del territorio e dell'Economia – U.O. Politiche Economiche 10 architetti o dei periti industriali o dei geometri, che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno (D.M.I. 19/08/1996 e s.m.i. per locali e impianti di pubblico spettacolo - D.M.I. 18/03/1996 e s.m.i. per impianti sportivi), ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti.

Restano comunque demandati alla competenza della Commissione l'esame del progetto e i controlli nel corso dell'esercizio dell'attività.

Nella relazione, della quale la Commissione fornisce uno schema esemplificativo, il tecnico deve attestare che quanto ha verificato in loco, ad ultimazione dei lavori e degli allestimenti, rispetta le vigenti regole tecniche ed il progetto approvato dalla Commissione.

La relazione va trasmessa alla U.O. Politiche Economiche - Ufficio Polizia Amministrativa, ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Quest'ultimo ne trasmette copia alla Segreteria della Commissione, che l'acquisisce per la completezza degli atti.

2. Per quanto riguarda i cinema, i teatri, i cinema-teatri, le sale convegno, le manifestazioni cinematografiche e teatrali, la relazione va trasmessa direttamente alla Segreteria della Commissione prima dell'apertura del locale o prima dell'inizio della manifestazione.

Art. 11- Locali ed impianti di pubblico spettacolo non temporanei con capienza complessiva superiore a 200 persone

1. Per il rilascio della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. dei locali ed impianti non temporanei, con capienza superiore a 200 persone, la domanda dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 13 del presente regolamento. L'esame progetto, come pure le successive verifiche e gli accertamenti, dovranno essere effettuati dalla Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
2. Solo nel caso in cui non venga effettuata alcuna modifica ai locali, alle strutture ed alle attrezzature, in caso di subingresso il nuovo proprietario/gestore può continuare l'attività del dante causa, senza soluzioni di continuità, previa presentazione al Comune della comunicazione relativa al cambio di proprietà e/o gestione con la quale si attesta che lo stato dei locali, dei luoghi, degli impianti tecnologici e degli arredi non è mutata, attestando altresì di aver osservato tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.

Art. 12 - Allestimenti temporanei

1. Lo svolgimento di eventi temporanei fino a un massimo di 200 partecipanti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 68 comma 1, ultimo periodo, e 69 comma 1 ultimo periodo, del T.U.L.P.S. è subordinato alla presentazione allo SUAP di un'apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività S.C.I.A. (debitamente corredata dalla relazione tecnica di cui al successivo comma) purché tali iniziative si svolgano in giornate distinte (riproponendo le stesse modalità, strutture ed impianti) e si concludano entro le ore 24 di ciascun giorno. A tal fine, gli organizzatori devono rivolgersi allo sportello SUAP del Comune.
2. In particolare, le verifiche e gli accertamenti sui locali e/o tenso-strutture o allestimenti simili aventi capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone sono sostituiti da apposita relazione tecnica asseverata da presentare al Comune unitamente alla SCIA di cui al precedente comma – predisposta da

un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, attestante la rispondenza alle regole tecniche stabilite con il D.M. 19 agosto 1996 in ordine alle caratteristiche dell'allestimento proposto, alla sicurezza di quanto installato e alla piena assunzione in capo all'organizzatore delle connesse responsabilità. Prima dell'inizio dell'attività di pubblico spettacolo, tutta la documentazione tecnica e certificata citata in detta relazione deve essere consegnata – a cura di detto professionista – al soggetto organizzatore e resa sempre disponibile per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

3. In caso di riproposizione di una manifestazione temporanea di cui al comma 2, con le stesse tipologie di strutture ed impianti installate in precedenza, deve essere presentata una nuova SCIA debitamente corredata dalla relazione tecnica prevista al precedente comma.
4. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee con utilizzo di locali e/o tenso-strutture o allestimenti similari, impiegati per spettacoli o pubblici trattenimenti temporanei, con capienza superiore a 200 persone è soggetto alla presentazione al Comune di apposita istanza (corredata da idonea documentazione), intesa ad ottenere il rilascio della licenza ex articolo 68 o 69 del T.U.L.P.S., previo sopralluogo di verifica da parte della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
5. L'agibilità relativa agli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e con le stesse tipologie di strutture ed impianti, ha validità di due anni, dalla data di conclusione dell'ultimo evento verificato dalla Commissione, fatto salvo il caso in cui la stessa non ne limiti diversamente la durata in considerazione della particolare natura dei luoghi.
6. Nel caso di cui al comma precedente, unitamente alla domanda di licenza ex articolo 68 o 69 del T.U.L.P.S. successiva alla prima manifestazione verificata, l'organizzatore deve presentare un' apposita dichiarazione attestante il carattere di ripetitività della manifestazione e la riproposizione di strutture ed impianti con le medesime modalità di installazione e di impiego poste in essere in precedenza, giusta l'ultima agibilità verificata dalla Commissione. L'organizzatore deve altresì presentare al Comune, - preventivamente all'inizio della manifestazione-, la documentazione certificativa riguardante il corretto montaggio di strutture, attrezzature, palchi, carichi sospesi, impianti elettrici, del gas, ecc. conformemente alla situazione corrispondente all'ultima agibilità verificata dalla Commissione.
7. In caso di riproposizione di una manifestazione temporanea di cui al comma 4) decorsi oltre due anni dalla conclusione della manifestazione per la quale era stata concessa l'ultima agibilità, non è necessario che gli organizzatori ripresentino, in aggiunta alla domanda di licenza ex articolo 68 o 69 del T.U.L.P.S., la documentazione tecnica e progettuale dell'area e delle attrezzature, sempre che si riutilizzino le stesse tipologie di strutture ed impianti installate in precedenza, e senza modifiche sostanziali nella loro dislocazione, eventualmente in base ad un criterio fissato dalla Commissione.

Art. 13 – Richiesta di pareri ed autorizzazioni

1. La richiesta del parere di conformità del progetto (Allegato A) o di autorizzazioni per pubbliche manifestazioni (Allegato B) deve essere inoltrata al Sindaco, per il tramite della Segreteria:
 - a) almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
 - b) almeno 20 giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.).
2. Tale istanza deve contenere:
 - I dati del richiedente;
 - Il tipo di richiesta (conformità o autorizzazione) e tipo di attività svolta;
 - Nome, cognome e recapito del progettista;
 - Documentazione tecnica allegata;
 - In caso di manifestazione temporanea, ubicazione e il periodo di svolgimento della manifestazione e data di approntamento dei locali e/o impianti.
8. La Commissione, ove occorranò chiarimenti, può convocare il soggetto richiedente e, in ogni caso, chiedere ulteriore documentazione integrativa.

Art. 14 – Spese di funzionamento della Commissione

1. Le spese di sopralluogo della commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento. Il costo del sopralluogo non è dovuto per quelle manifestazioni e/o spettacoli temporanei che vengono formalmente patrocinati dall'Amministrazione comunale, ed i costi relativi sono sostenuti dalla medesima.
2. L'importo fissato deve essere corrisposto all'Amministrazione Comunale, con indicazione della seguente casuale di pagamento: "Spese per funzionamento Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo".
3. Il costo di sopralluogo della commissione è fissato in Euro 125,00. Al solo componente esterno della commissione spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, un'indennità di presenza nella misura prevista pari a Euro 50,00. Se è richiesta anche la presenza del componente esterno l'importo da versare per il sopralluogo è pari a Euro 150,00 e l'indennità ai due componenti esterni è pari a Euro 50,00 cadauno.
4. Le spettanze ai componenti esterni della commissione vengono liquidate semestralmente, e comunque al raggiungimento di importi superiori ai 300,00 Euro.
5. L'attestazione del versamento deve essere allegata alla domanda di cui al precedente articolo 10.

CAPITOLO III

TITOLO III – DISPOSIZIONI PROCEDURE FINALI

Art. 15 - Sanzioni

1. Le sanzioni sono quelle previste dal T.U.L.P.S..

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dallo Statuto.
2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento, e del pari è abrogata la precedente commissione.

Art. 17 – Pubblicità aggiuntiva

1. Ai sensi dell'art. 26 della legge 241/90 e del regolamento comunale per la disciplina del diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi e della partecipazione ai procedimenti amministrativi, il presente regolamento, dopo l'entrata in vigore, è pubblicato in forma integrale all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e inviato, in copia, ai competenti uffici per la visione e l'eventuale rilascio di copia a chiunque vi abbia interesse.